

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 798

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

e col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1994,
n. 524, recante interventi straordinari per il completamento
del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo
svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della
giustizia sul crimine organizzato transnazionale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Nel prossimo mese di novembre si terrà a Napoli la Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia patrocinata dall'ONU nell'ambito del programma di lotta alla criminalità organizzata. Si tratta di un'assise internazionale di particolare significato per la materia trattata, per il patrocinio dell'ONU e per la partecipazione ad altissimo livello; si tratta, dunque, di un impegno, per il nostro Paese e per la città di Napoli, di straordinaria importanza.

Ma i tempi ristretti per un'adeguata organizzazione impongono di adottare, con decreto-legge, e in analogia al decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 426, relativo allo svolgimento del vertice dei «G7», interventi che snelliscano le procedure amministrative e prevedano le spese per fronteggiare gli impegni.

Gli interventi necessari riguardano:

1) l'approntamento delle misure di sicurezza ed altre opere per il completo funzionamento del palazzo di giustizia di Napoli;

2) la sistemazione dell'area urbana circostante il medesimo palazzo;

3) l'apprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento della Conferenza.

Alla prima delle dette finalità provvede l'articolo 1 del presente decreto-legge.

Con il comma 1 si consente all'amministrazione competente, individuata nel Ministero di grazia e giustizia, di operare avvalendosi di procedure particolarmente snelle anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

In particolare, si rende necessario prevedere anche la deroga al secondo capoverso dell'articolo unico della legge 18 gennaio

1982, n. 7, che pone l'obbligo del parere preventivo di congruità del provveditorato generale dello Stato o dell'Ufficio tecnico erariale, collocando invece tale parere nell'ulteriore fase del pagamento degli importi contrattuali, come precisato nel successivo comma 3; se, in proposito, si dovessero seguire le procedure ordinarie verrebbe meno la realistica possibilità di ultimare i lavori in coincidenza con la programmata manifestazione.

Va ancora precisato che la prevista possibilità di procedere in deroga alle norme di contabilità di Stato deve prescindere da limiti di valore degli importi contrattuali, posto che ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (poi richiamato dall'articolo 10, ottavo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130) l'Amministrazione di grazia e giustizia è già autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, ma soltanto fino al limite di 1 miliardo. Limite che, in considerazione dell'ammontare degli interventi necessari, si rivelerebbe inadeguato e verrebbe di gran lunga superato. Di qui la necessità di inserire nel testo del comma 1 in esame l'inciso «senza limiti di importo».

Il comma 2 dell'articolo 1 riafferma la possibilità di procedere a trattativa privata nella scelta del contraente, già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, avvalendosi degli ulteriori profili derogatori previsti dal comma 1 e innanzi illustrati.

Il comma 3 demanda allo stesso direttore generale degli affari civili la fase di pagamento degli importi contrattuali, disciplinando la relativa procedura e prevedendo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che i pareri tecnici di congruità sulle forniture vengano espressi, in applicazione della deroga al già richiamato articolo unico della legge n. 7 del 1982, anzichè in via preventiva, successivamente in fase, appunto, di pagamento.

Il comma 4 si limita a richiamare l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, in tema di pareri tecnico-economici dell'Autorità per l'informatica, la quale è tenuta ad esprimerli nel termine di trenta giorni.

Gli interventi da realizzare in tempi brevissimi presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli al fine di assicurarne l'operatività e funzionalità in coincidenza con la manifestazione suddetta riguardano, tra l'altro, l'opera di recinzione, il sistema di sicurezza, la dotazione di attrezzature informatiche.

Il relativo onere economico sarà sostenuto con gli ordinari stanziamenti di bilancio sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1994 senza ulteriore aggravio per l'erario. L'articolo in esame non è infatti legge di spesa, ma solo di «alleggerimento» delle procedure.

Per ciò che attiene agli interventi strutturali ed altre esigenze relative alla città di Napoli connesse alla realizzazione della Conferenza mondiale ministeriale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale e agli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, l'articolo 2 - analogamente a quanto previsto dal decreto-legge sul «G7» sopra richiamato - attribuisce ad un'apposita commissione la competenza decisionale.

La commissione (comma 2) è presieduta dal prefetto e di essa fanno parte i presidenti della giunta regionale e della provincia, il sindaco, il questore, il provveditore regionale alle opere pubbliche, il capo dell'Ufficio tecnico erariale, il sovrintendente ai beni artistici e storici, il sovrintendente ai

beni ambientali e architettonici e il comandante provinciale dei vigili del fuoco; vale a dire, vi partecipano le entità esponenziali degli organismi e strutture maggiormente interessati, soprattutto per le rispettive responsabilità tecniche e istituzionali, alle due realizzazioni.

Si prevede inoltre (comma 3) che sia il prefetto a provvedere all'attuazione delle decisioni, avvalendosi del supporto degli uffici tecnici provinciali e comunali e, se necessario, di quello regionale (il che giustifica, anche per questo aspetto, la partecipazione delle varie autorità locali).

Poichè, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge, il prefetto opera quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è esclusa la possibilità che possa a sua volta valersi di un delegato.

Trattandosi di interventi a carattere straordinario è previsto (comma 4) che la loro esecuzione possa avvenire anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

In relazione alla Conferenza mondiale gli interventi in questione riguardano, tra l'altro la realizzazione di tensio-strutture per le sale destinate ai lavori, nonchè la sistemazione del bar-ristorazione. In relazione alla sistemazione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia è necessario avviare i lavori di sistemazione dell'area confinante, sulla quale insistono il mercato ortofrutticolo ed alcuni depositi di rottamai, nonchè sistemare la strada di accesso e la zona adiacente il carcere di Poggioreale che si trova nelle immediate vicinanze.

Per la realizzazione di tali interventi è autorizzata la spesa (articolo 3) rispettivamente di lire sette e cinque miliardi per l'anno 1994 e la copertura finanziaria è assicurata (articolo 5) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando a tal fine l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p>Il presente decreto-legge sostituisce il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429, sia perchè il precedente non potrà essere</p>	<p>convertito nei termini prescritti sia perchè reca numerose disposizioni diverse rispetto al medesimo.</p>
---	--

RELAZIONE TECNICA

Premesso che l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del provvedimento in epigrafe non comporta nuove o maggiori spese, in quanto verrebbero utilizzati i fondi ordinari già stanziati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, si procede, con la presente relazione, esclusivamente alla quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

Al riguardo si precisa che tali interventi riguardano sia l'organizzazione della Conferenza mondiale (comma 1) sia la sistemazione urbana del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli (comma 2).

Per ciascuno degli interventi proposti, la quantificazione è stata effettuata sulla base di una preliminare dettagliata ricognizione che, allo stato, deve ritenersi sufficiente per assicurare un'adeguata funzionalità di tutto il complesso.

In particolare, per le esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza mondiale, si prevedono gli interventi di seguito indicati, per un importo complessivo ammontante a lire 7.000 milioni:

1) Tensio-strutture per realizzazione sala adunanza plenaria	L. 2.000 milioni
2) Tensio-strutture per realizzazione sala comitato generale	» 1.500 milioni
3) Sistemazione area stampa	» 1.000 milioni
4) Sistemazione bar-ristorazione	» 1.000 milioni
5) Interventi per realizzazione uffici di segreteria (160 funzionari ONU)	» 1.500 milioni
TOTALE ...	<u>L. 7.000 milioni</u>

Per quanto concerne, invece, le esigenze relative al ripristino delle aree confinanti con il nuovo palazzo di giustizia, occorre preliminarmente precisare che il complesso giudiziario, pur sorgendo nel centro direzionale di Napoli, cioè nell'ambito di una modernissima struttura polivalente, risulta confinante con zone caratterizzate da un alto tasso di degrado e fatiscenza.

Occorre, pertanto, procedere con assoluta urgenza e necessità alla realizzazione degli interventi sottoindicati, al fine di consentire una sistemazione adeguata delle aree adiacenti, in vista dello svolgimento dell'auspicata Conferenza mondiale dell'ONU sul crimine organizzato:

1) delocalizzazione del mercato ortofrutticolo, la cui attività risulta di difficile compatibilità con l'entrata in funzione del palazzo di giustizia;

2) manutenzione e riattazione delle zone confinanti con il carcere di Poggioreale;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) ristrutturazione di via Aulisio, strada su cui insiste il principale accesso al palazzo di giustizia;

4) delocalizzazione delle zone occupate dalle attività di rottamazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994 ().*

Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, sul crimine organizzato transnazionale che si terrà a Napoli nel prossimo novembre;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 1994.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi visti dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

Articolo 2.

1. È istituita una apposita Commissione per la determinazione e l'adozione degli interventi strutturali e per ogni altra esigenza, in Napoli, connessa alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, nonchè per la determinazione e l'adozione degli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, sito nel centro direzionale della città, e per le relative modalità esecutive.

2. La commissione è presieduta dal prefetto di Napoli ed è composta dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente della provincia di Napoli, dal sindaco della città, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. Ciascun componente può delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o di impedimento del prefetto, da un funzionario da lui delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. La partecipazione alla commissione non comporta indennità o altri emolumenti.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, che si avvale dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico del comune, richiedendo, se necessario, la collaborazione dell'ufficio tecnico regionale.

4. I provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i

beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto.

Articolo 3.

1. Per le esigenze connesse alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994.

2. Per le esigenze connesse agli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

Articolo 4.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 2, il prefetto di Napoli opera quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e rende il conto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato.

2. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1994, recante istituzione del Segretariato nazionale per la Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 6.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - BIONDI - MARONI -
DINI - PAGLIARINI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI